

## **CAPITOLATO SPECIALE E OBBLIGHI CONTRATTUALI**

### **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI – CSEA**

**CIG 98187511A7**

#### **1. PREMESSA**

La Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali - CSEA (già “*Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico*” – CCSE) è stata istituita il 1° settembre 1961 ad opera del provvedimento n. 941 del CIP – “Comitato Interministeriale dei Prezzi”, quale ente pubblico non economico dotato di funzioni di natura istituzionale e perequativa per la compensazione delle perdite subite dalle imprese minori a seguito dell’unificazione delle tariffe elettriche nel territorio nazionale.

L’art. 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. “*legge di Stabilità 2016*”) ha disposto la trasformazione della CCSE in ente pubblico economico con la denominazione di Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA (di seguito, la “*Cassa*” o anche l’“*Ente*”) dotata di autonomia organizzativa, tecnica e gestionale, e di un patrimonio iniziale di euro cento milioni costituito con provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze (“*MEF*”).

La CSEA è sottoposta a vigilanza da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (“*ARERA*”) e del MEF, nonché al controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria, a norma dell’art. 12, della legge n. 259/1958 (D.P.C.M. del 16 maggio 2018). Inoltre, l’inclusione della Cassa nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche ha comportato l’assoggettamento al rispetto dei tetti di spesa per i c.d. “consumi intermedi” e alla c.d. “*spending review*”, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.L. 6 luglio 2012, n. 95, nel D.L. 24 aprile 2014, n. 66 e nella legge n. 160/2019 e s.m.i.

In applicazione di norme di rango primario e di provvedimenti regolatori di ARERA, la Cassa provvede alla riscossione - dagli operatori dei settori dell’energia elettrica, del gas e dei servizi idrici - di corrispettivi tariffari accessori ai servizi erogati e presenti nelle bollette dei clienti finali, quali gli “oneri generali di sistema” e “ulteriori componenti”. I proventi riscossi dall’Ente sono destinati a finalità pubblicistiche, mediante l’erogazione di contributi a favore degli operatori del settore con impieghi in materia di fonti rinnovabili, efficienza energetica, qualità del servizio, interrompibilità, perequazioni, ricerca di sistema, “*decommissioning*” nucleare, realizzazione di progetti a favore dei consumatori, bonus sociali, etc.

La CSEA svolge, inoltre, attività ispettive nei confronti dei soggetti amministrati, volte ad accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale.

## **2. CONTESTO INTERNO**

### **2.1 Fonti regolamentari interne e organi della CSEA**

Le fonti regolamentari interne dell'Ente sono (i) lo Statuto, approvato con decreto MEF del 1° giugno 2016; (ii) il Regolamento di organizzazione e funzionamento, approvato con Decreto MEF del 22 febbraio 2017; (iii) il Regolamento di amministrazione e contabilità, deliberato il 28 novembre 2017 dal Comitato di Gestione, e approvato con deliberazione ARERA n. 297/2017/A del 28 aprile 2017; e (iv) il Codice Etico, approvato con delibera del Comitato di Gestione del 24 aprile 2018.

Ai sensi degli artt. 2 e seguenti dello Statuto, sono organi della CSEA:

- il Presidente, nominato con deliberazione ARERA 5 maggio 2020, 159/2020/A, il quale ha la rappresentanza legale dell'Ente, sovrintende al suo funzionamento nonché convoca e presiede il Comitato di Gestione;
- il Comitato di gestione, costituito dal Presidente e da altri due componenti nominati con deliberazione ARERA 5 maggio 2020, 159/2020/A, dotato di poteri di programmazione e di indirizzo strategico-gestionale;
- il Collegio dei Revisori, composto dal Presidente, da due componenti effettivi e da due componenti supplenti, nominato con decreto MEF del 23 marzo 2021, d'intesa con l'ARERA.

La CSEA, con deliberazione del Comitato di gestione del 28 aprile 2021, ha nominato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza, costituito dal Presidente e da due componenti, con incarico di durata triennale.

### **2.2 Organizzazione degli Uffici della CSEA**

Tra i provvedimenti relativi all'attività della CSEA, si evidenzia la deliberazione ARERA 33/2022/A del 25 gennaio 2022, la quale ha approvato la nuova organizzazione degli Uffici – quale deliberata dal Comitato di Gestione dell'Ente nella riunione del 16 dicembre 2021 – con efficacia dal 1° novembre 2022.

A seguito dell'entrata in vigore della nuova organizzazione degli Uffici, la gestione degli adempimenti tributari compete all'Ufficio Controllo di Gestione e Fiscalità, collocato all'interno della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo ("DAF"). La Direzione DAF si articola in due ulteriori Uffici di secondo livello: (i) l'Ufficio Contabilità e Bilancio, che si occupa, tra gli altri, della gestione della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale, e della redazione del bilancio annuale di esercizio e del Budget economico; e (ii) l'Ufficio Monitoraggio e Recupero Crediti, che si occupa della gestione delle attività di analisi, di monitoraggio e di recupero dei crediti vantati dall'Ente nonché dei seguiti di natura amministrativo/contabile.

### 2.3 Inquadramento fiscale e contabile della CSEA

La trasformazione giuridica da ente pubblico non economico ad ente pubblico economico, disposta ad opera della citata legge di stabilità 2016, non ha modificato il trattamento tributario applicabile alla Cassa ai fini dell'imposizione diretta e dell'Iva, sul duplice presupposto della (i) permanenza dell'Ente, da un punto di vista "sostanziale", nell'alveo delle amministrazioni pubbliche, così come individuate dall'ISTAT; e (ii) natura "non commerciale" dell'attività prevalentemente esercitata (con finalità "perequativa" e "redistributiva").

Ai fini dell'Ires, la Cassa – quale strumento per l'espletamento di funzioni di interesse generale – è un ente non commerciale ai sensi dell'art. 73, primo comma, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("TUIR"). Preme rilevare che l'Agenzia delle Entrate, nella risposta del 22 ottobre 2013 ad istanza di interpello presentata dall'Ente, ha stabilito la rilevanza reddituale, secondo le regole ordinarie, delle somme trattenute dall'Ente a fronte di specifiche operazioni di anticipazione finanziaria effettuate in via non esclusiva o prevalente.

Ai fini dell'Irap, la Cassa è inquadrata tra i soggetti di cui all'art. 3, primo comma, lett. e-bis), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ("Decreto Irap"), la cui base imponibile è determinata ai sensi dell'art. 10-bis (c.d. "metodo retributivo") con applicazione dell'aliquota dell'8,5 per cento ex art. 16, secondo comma, del citato decreto. Ai sensi dell'art. 30, quinto comma, del Decreto Irap, i soggetti che determinano la base imponibile dell'imposta con il c.d. "metodo retributivo" versano l'acconto mensilmente secondo le modalità stabilite dal Decreto MEF del 24 marzo 1998, entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'erogazione delle retribuzioni e dei compensi di cui al citato art. 10-bis, del Decreto Irap.

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli introiti della CSEA, nonché le successive erogazioni agli aventi diritto, rappresentano mezzi tendenti ad attuare una perequazione di natura finanziaria e, come tali, esulano dalla sfera di applicazione dell'imposta per carenza del c.d. "presupposto oggettivo". Preme rilevare che le operazioni di natura commerciale effettuate dalla Cassa in via non prevalente o esclusiva, sopra menzionate, sono qualificabili ai fini dell'Iva quali operazioni esenti ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 1), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ("Decreto IVA"). Nell'ambito dell'attività di funzionamento, le operazioni effettuate nei confronti dell'Ente sono assoggettate alle disposizioni dell'art. 17-ter, del Decreto IVA.

Infine, si evidenzia che, a seguito della trasformazione giuridica della Cassa, disposta, come già indicato, dall'art. 1, comma 670, della legge di stabilità 2016, è stato necessario un riassetto istituzionale per adattare le regole operative alla nuova forma dell'Ente, tra cui il passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità civilistica già a decorrere dal bilancio 2017.

### 3. OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato Speciale (di seguito, il “*Capitolato*”) costituisce parte integrante della documentazione di gara e disciplina l’oggetto del servizio di assistenza fiscale e supporto contabile, le relative modalità di esecuzione, nonché le caratteristiche e i requisiti tecnici richiesti.

Ai fini dell’espletamento del servizio, l’Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione della Cassa risorse qualificate in base alle caratteristiche descritte nel successivo paragrafo 4.2 del presente Capitolato.

L’incarico presuppone un’effettiva e continuativa attività di supporto al personale della Cassa e si esplica nello svolgimento delle seguenti attività:

- a) Predisposizione e trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate di:
  - a.1) modelli dichiarativi obbligatori per legge (*i.e.*, modello Redditi ENC, modello Irap e modello 770 Autonomi);
  - a.2) Certificazioni Uniche attestanti l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo corrisposti dalla CSEA in qualità di sostituto d’imposta (a mero titolo esemplificativo, circa 50 soggetti percipienti su base annuale);
  - a.3) modelli “F24” per il versamento di tributi relativi alla gestione ordinaria, tra cui, Ires, Irap, Iva in regime “*Split Payment*”, imposta di bollo, tassa di vidimazione dei libri sociali, ritenute d’acconto e contributi previdenziali su redditi di lavoro autonomo (a mero titolo esemplificativo, circa 10 – 15 deleghe su base mensile), previo controllo della documentazione di supporto (*i.e.*, fatture elettroniche, note di addebito, note spese, etc.);
  - a.4) ulteriori modelli “F24” per il versamento di importi a debito (*es.*, somme dovute a titolo di ravvedimento operoso, con preventivo calcolo; per note di rettifica INPS; per atti dell’Agenzia delle Entrate; etc.);
- b) Predisposizione e trasmissione in via telematica all’Inps di dichiarazioni Uniemens per soggetti iscritti alla Gestione separata percipienti compensi di lavoro autonomo occasionale (a mero titolo esemplificativo, circa 40 su base annua);
- c) Emissione e trasmissione tramite SdI di fatture attive e successiva conservazione (circa 4 fatture su base annua);
- d) Supporto/consulenza ai fini dell’inquadramento fiscale dei redditi e dei compensi corrisposti ai componenti degli Organi collegiali dell’Ente, nonché a consulenti e collaboratori esterni (a mero titolo esemplificativo, circa 10 quesiti su base annuale);
- e) Supporto/consulenza continuativa ai fini della corretta interpretazione e applicazione di norme tributarie, e dell’analisi dei correlati riflessi contabili, in relazione alla posizione fiscale

della CSEA nelle attività istituzionali e di funzionamento, tenuto conto della natura di ente pubblico economico, delle eventuali ulteriori competenze ad essa affidate nel periodo oggetto della fornitura del servizio e degli aggiornamenti normativi rilevanti, anche tramite il rilascio di pareri scritti;

- f) Supporto nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, tra cui:
  - f.1) esame di provvedimenti e di atti eventualmente notificati (rilievi, avvisi, contestazioni, cartelle di pagamento, richieste di documentazione, e quant'altro derivante dall'attività di controllo);
  - f.2) predisposizione di istanze/pratiche connesse al punto *sub f.1)* per lo sgravio di somme, il riesame dei provvedimenti emanati, etc., e gestione delle interlocuzioni con gli Uffici;
  - f.3) assistenza in ipotesi di controlli fiscali;
  - f.4) in relazione a contestazioni per violazioni riconducibili alle attività indicate nel presente Capitolato, assistenza nei vari gradi del contenzioso tributario e predisposizione degli atti qualora l'Ente, per motivi di incompatibilità o altro impedimento, non possa essere assistito dall'Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è patrocinato come da Statuto. Si segnala che, negli ultimi dieci anni, si è instaurato un unico contenzioso tributario per un valore di circa euro 30.000,00;
  - f.5) richieste concernenti il rilascio di certificati, la variazione dei dati, etc.;
- g) Supporto tecnico ai fini della predisposizione della documentazione di supporto necessaria per l'espletamento delle verifiche periodiche da parte del Collegio dei Revisori;
- h) Invio di elaborati di aggiornamento sulle principali novità in materia tributaria e contabile;
- i) Supporto ai fini del calcolo delle imposte dell'esercizio, correnti e anticipate in relazione agli esercizi inclusi nel periodo oggetto del servizio e relativi riflessi contabili.

L' Aggudicatario è tenuto a prestare la propria attività mediante lo svolgimento di tutte le attività descritte nel presente Capitolato. Oltre a quelle elencate ai punti a) – i), l'Aggudicatario sarà chiamato a prestare i propri servizi di assistenza e consulenza per qualsiasi ulteriore adempimento fiscale, a carico dell'Ente, che dovesse essere introdotto dalla normativa e/o che dovesse risultare necessario ai fini del corretto, esaustivo e tempestivo assolvimento degli obblighi previsti in capo all'Ente medesimo.

È facoltà dell'operatore economico proporre alla CSEA aggiornamenti e/o implementazioni nell'ottica di perfezionamento delle modalità e delle tempistiche di esecuzione del servizio in questione. La CSEA mantiene, comunque, la possibilità di recepire o meno le suddette integrazioni metodologiche.

La CSEA resta proprietaria dei dati conferiti e dei prodotti elaborati in relazione all'esecuzione delle attività affidate e svolte dall'Aggudicatario.

#### **4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e diligenza, in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato, ed in particolare alle modalità di esecuzione di seguito specificate, e nel rispetto delle scadenze fiscali previste per legge, nonché delle esigenze dell'Ente e di quanto presentato in sede di offerta da parte dell'operatore economico, individuato come Aggiudicatario, tenuto conto delle responsabilità proprie degli intermediari abilitati.

La CSEA si impegna a fornire all'operatore tutti i dati necessari allo svolgimento del servizio stesso.

Nel seguito, si riporta una pianificazione delle attività fiscali, così come individuate al paragrafo 3 del presente Capitolato.

##### **4.1 Pianificazione delle attività fiscali**

- Punti a.1) e a.2)

La documentazione (e i prospetti di lavoro) dovranno essere trasmessi all'Ente con anticipo di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi rispetto alle scadenze di legge, al fine di consentire la verifica dei dati e l'espletamento degli adempimenti interni. La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dovrà essere preventivamente autorizzata dalla CSEA.

- Punti a.3) e a.4)

La documentazione (e i prospetti di lavoro) dovranno essere trasmessi all'Ente con anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi rispetto alle scadenze di legge, al fine di consentire la verifica dei dati e l'espletamento degli adempimenti interni. La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dovrà essere preventivamente autorizzata dalla CSEA.

- Punti d) ed e)

L'Aggiudicatario sarà tenuto a rispondere per le vie brevi (telefono, e-mail) a quesiti strumentali al rispetto e al corretto espletamento degli adempimenti fiscali di natura ordinaria (a mero titolo esemplificativo, circa 35 (trentacinque) quesiti per l'intera durata triennale); nonché al rilascio di pareri in forma scritta, secondo l'importanza e l'urgenza della tematica fiscale, fino ad un massimo di 2 (due) pareri per l'intera durata triennale.

- Punto f)

I rapporti con l'Amministrazione finanziaria dovranno essere tenuti per conto dell'Ente con la massima diligenza, nell'ottica di piena collaborazione e nel rispetto delle tempistiche indicate dagli Uffici fiscali per l'interlocuzione in merito a provvedimenti e atti scaturenti dall'attività di controllo. Le attività di cui ai punti *sub f.3)* e *f.4)*, del paragrafo 3, da considerarsi meramente eventuali come sopra descritto in base alla ricognizione storica, potranno essere riferite ad un numero massimo di 3 (tre) controlli e/o contestazioni.

- Punto g)

La documentazione dovrà essere trasmessa con anticipo di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi rispetto alla data della riunione del Collegio dei Revisori, e, in ogni caso, sulla base delle diverse necessità e tempistiche eventualmente comunicate dall'Ente.

▪ Punto i)

Ai fini del calcolo delle imposte relative al bilancio d'esercizio, l'Aggiudicatario dovrà garantire sessioni telefoniche, contatti e-mail e/o riunioni presso la sede della CSEA per verifiche e chiarimenti, esame di problematiche, ricerche, impegnandosi a fornire il calcolo definitivo secondo le tempistiche comunicate per iscritto dalla CSEA.

Resta inteso che l'Aggiudicatario dovrà impegnarsi a fornire tutto il supporto necessario ai fini del corretto ed esaustivo assolvimento degli adempimenti sopra individuati.

Entro il termine di scadenza contrattuale, il fornitore dovrà predisporre un Report finale, contenente l'evidenza delle attività effettivamente svolte e degli output rilasciati, da sottoporre all'approvazione del Direttore della Direzione DAF.

Al termine del servizio, l'Aggiudicatario dovrà garantire il passaggio di consegna della documentazione al personale della Direzione DAF, al fine di consentire un corretto subentro del nuovo soggetto affidatario del servizio. In ogni caso, l'Aggiudicatario si impegna a restituire immediatamente all'Ente, nel caso di risoluzione del contratto, tutto il materiale riguardante dati elaborati ed utilizzati per l'esecuzione del servizio o elaborazioni da essi derivati.

## 4.2 Gruppo di lavoro

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, è richiesto un Gruppo di lavoro costituito da un **numero minimo di 4 (quattro) risorse** per l'intera durata contrattuale (36 mesi), tra cui obbligatoriamente un Partner (c.d. "Referente del servizio") e (almeno) un profilo Senior, la cui presenza dovrà essere garantita per la risoluzione di problematiche fiscali e contabili di maggior rilievo insorgenti nella gestione ordinaria.

Un eventuale maggior numero di risorse comprese nel Gruppo di lavoro e incluse nell'offerta tecnica sarà oggetto di positiva valutazione nell'ambito dell'offerta tecnica medesima da parte della Commissione giudicatrice, come indicato nella Richiesta di Offerta ("RdO").

A seguito dell'aggiudicazione del servizio, ed in particolare entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del contratto, fatta salva una diversa indicazione e disponibilità dell'Ente, si richiederà un incontro tecnico – conoscitivo presso la sede della CSEA, situata in Piazza Augusto Imperatore n. 32, Roma.

Eventuali variazioni successive delle risorse comprese nel Gruppo di lavoro, già indicate nell'offerta tecnica, dovranno essere comunicate e motivate dall'Aggiudicatario, il quale dovrà farsi carico del periodo di affiancamento e istruzione necessario per rendere la nuova risorsa autonoma per il servizio.

La CSEA si riserva di richiedere per iscritto, in qualsiasi momento, la sostituzione di risorse presenti nel Gruppo di lavoro qualora il supporto fornito risulti insoddisfacente e inidoneo al raggiungimento degli scopi del servizio in oggetto ed esso non tuteli gli interessi dell'Ente. L'Aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione della risorsa entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla richiesta della CSEA.

Si riportano di seguito i requisiti minimi richiesti per le figure comprese nel Gruppo di lavoro, ai fini della corretta esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato.

#### ***Partner – Referente del servizio***

Una figura, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e/o al Registro dei Revisori Legali, con anzianità lavorativa superiore a 10 (dieci) anni, di cui almeno 8 (otto) anni di comprovata esperienza in materia di assistenza e consulenza fiscale.

#### ***Profilo Senior***

Una figura, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e/o al Registro dei Revisori Legali, diversa dal Referente del servizio, con anzianità lavorativa superiore a 8 (otto) anni, di cui almeno 5 (cinque) anni di comprovata esperienza in materia di assistenza e consulenza fiscale.

#### ***Profilo Junior***

Una figura laureata con esperienza lavorativa almeno triennale in materia di assistenza e consulenza fiscale.

### **4.3 Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario**

L'Aggiudicatario avrà l'obbligo di:

- mantenere vigente, per tutta la durata dell'esecuzione del servizio, l'assicurazione professionale attualmente in essere ovvero altra copertura assicurativa avente un contenuto minimo coerente con i requisiti previsti dalla normativa professionale vigente nel tempo;
- rispettare il segreto professionale con riferimento ai dati, alle informazioni e a quant'altro abbia modo di conoscere in ragione del servizio prestato, anche con riferimento alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- garantire la dovuta protezione e riservatezza della documentazione comunque detenuta in ragione del servizio prestato.

L'Aggiudicatario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi anzidetti.

L'Aggiudicatario sarà nominato Responsabile esterno del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il Responsabile esterno del Trattamento tratterà i dati personali in nome e per conto della CSEA in conformità alle finalità dalla stessa definite e nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR. L'Aggiudicatario si impegna, comunque, a garantire la riservatezza in merito a dati, informazioni e documenti di cui venga a conoscenza o entri in possesso

nell'esecuzione del servizio, anche ai sensi delle disposizioni previste dal GDPR, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i..

#### 4.4 Penali

Si riportano, di seguito, le penali richieste dalla CSEA, per colpa o negligenza dell'Aggiudicatario, a titolo di inadempimento contrattuale in ordine agli obblighi di assistenza fiscale e supporto contabile assunti nei confronti dell'Ente:

- tardiva e omessa trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate e all'Inps della documentazione indicata ai punti a.1), a.2), a.3), a.4), b), e c), del paragrafo 3: si applica una penale in misura pari alle sanzioni previste per legge per tali violazioni, oltre interessi legali e oneri accessori, dovuti dalla CSEA;
- tardiva risposta per le vie brevi a quesiti strumentali al rispetto e al corretto espletamento degli adempimenti fiscali di natura ordinaria nell'ambito delle attività previste ai punti d) ed e), del paragrafo 3: si applica una penale di Euro 50,00, per ciascun giorno lavorativo successivo alla scadenza richiesta per iscritto dalla CSEA e preventivamente concordata con l'Aggiudicatario;
- tardiva predisposizione e trasmissione di pareri scritti nell'ambito delle attività previste ai punti d) ed e), del paragrafo 3: si applica una penale di Euro 100,00, per ciascun giorno lavorativo successivo alla scadenza richiesta per iscritto dalla CSEA e preventivamente concordata con l'Aggiudicatario;
- in relazione alle attività di assistenza indicate ai punti f.1), f.2), e f.3), del paragrafo 3: si applica una penale di euro 500,00, per colpa grave dell'Aggiudicatario, qualora la negligenza professionale abbia determinato il mancato ottenimento dell'esito richiesto per iscritto dalla CSEA e preventivamente concordato con l'Aggiudicatario, e abbia limitato il diritto di difesa e contraddittorio dell'Ente;
- in relazione alle attività di assistenza indicate al punto f.4), del paragrafo 3: si applica una penale di euro 2.000,00, in caso di tardiva o mancata impugnazione di atti tributari nonché di tardiva o mancata costituzione in giudizio;
- tardiva presentazione di richieste indicate al punto f.5), del paragrafo 3: si applica una penale in misura pari alle sanzioni, ove previste per legge, oltre interessi legali ed oneri accessori, dovuti dalla CSEA;
- in relazione alle attività di assistenza indicate al punto g), del paragrafo 3: si applica una penale di euro 50,00, per ciascun giorno di ritardo rispetto a 4 (quattro) giorni lavorativi antecedenti la data della riunione del Collegio dei Revisori;
- in relazione alle attività di assistenza indicate al punto i), del paragrafo 3: si applica una penale di (i) euro 250,00, qualora il corretto ed esaustivo calcolo delle imposte del bilancio d'esercizio non sia effettuato entro 3 (tre) giorni lavorativi antecedenti la data di invio del progetto di bilancio al Collegio dei Revisori, preventivamente comunicata per iscritto dall'Ente; e (ii) ulteriori Euro 250,00, per ogni giorno successivo alla scadenza indicata al precedente punto (i).

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà della CSEA di risolvere il contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni comunicato a mezzo posta elettronica certificata, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere per questo alcun indennizzo.

Le eventuali penali saranno decurtate dagli importi oggetto di fatturazione e le stesse saranno calcolate a partire dal giorno dell'accertamento da parte di CSEA.

Le suddette penali sono state determinate in conformità con quanto previsto dall'art. 113-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In ogni caso, l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell'importo netto complessivo del contratto aggiudicato. In caso di superamento di detta percentuale, la CSEA risolverà il contratto nei termini di cui al successivo paragrafo 5.10 "Risoluzione del contratto", oltre il risarcimento di eventuali danni.

## **5. ASPETTI CONTRATTUALI**

### **5.1 Garanzia definitiva**

A garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, l'Aggiudicatario dovrà prestare una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ("Codice dei contratti pubblici"), tramite cauzione o fidejussione, sottoscritta a favore di CSEA secondo le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del Codice medesimo.

La garanzia dovrà essere presentata a CSEA entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla data di comunicazione dell'efficacia dell'aggiudicazione e dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordati con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Si applica l'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La garanzia, prevista con le modalità di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, deve essere conforme agli schemi di contrattitipo per le garanzie fideiussorie approvati con decreto ministeriale 19/1/2018, n. 31, e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta da parte della CSEA.

Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e CSEA aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e ad avvenuto passaggio di consegne al nuovo affidatario del servizio.

### **5.2 Stipula del contratto**

Il contratto verrà stipulato con l'aggiudicatario tramite MePA ("Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione"), mediante invio a sistema del Documento di Stipula sottoscritto con firma digitale dalla CSEA.

Non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, in quanto trattasi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico ed affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice medesimo.

Non sarà riconosciuta alcuna revisione dei prezzi per tutta la durata del contratto (36 mesi).

Si precisa che il presente Capitolato nonché l'offerta che risulterà aggiudicataria costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto stipulato su MePA.

### **5.3 Durata del contratto e proroga tecnica**

Il contratto avrà durata pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla sottoscrizione e fino al completamento di tutte le attività previste dal presente Capitolato. Al completamento di dette attività, il contratto si estinguerà senza alcun obbligo di preventiva comunicazione.

La CSEA, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione del nuovo Aggiudicatario e, comunque, nella misura massima di 6 (sei) mesi. In tal caso, l'Aggiudicatario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

Resta, in ogni caso, inteso che l'importo complessivo massimo riconoscibile dalla CSEA per l'esecuzione del servizio oggetto della presente, ivi compresa l'eventuale proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice sopra citato, non potrà essere superiore al valore complessivo previsto per l'appalto, di € 190.000,00 (euro centonovantamila/00), oltre IVA e oneri di legge.

### **5.4 Modalità di pagamento e fatturazione**

L'Aggiudicatario provvederà ad emettere fatture elettroniche, tramite la piattaforma SDI gestita dall'Agenzia delle Entrate, a valle dell'approvazione espressa dell'esecuzione del servizio da parte della CSEA, anche tramite l'utilizzo degli Stati di avanzamento delle attività secondo la tempistica di pagamento di seguito rappresentata.

Si prevede il pagamento con le seguenti modalità:

- a) una quota pari al 20 (venti) per cento dell'importo di aggiudicazione, oltre IVA e oneri di legge, alla stipula del contratto;
- b) una quota pari al 30 (trenta) per cento dell'importo di aggiudicazione, oltre IVA e oneri di legge, alla scadenza dei 12 (dodici) mesi di attività;

- c) una quota pari al 30 (trenta) per cento dell'importo di aggiudicazione, oltre IVA e oneri di legge, alla scadenza dei 24 (ventiquattro) mesi di attività;
- d) la quota restante pari al 20 per cento dell'importo di aggiudicazione, oltre IVA e oneri di legge, alla data di scadenza del contratto (36 mesi).

Ogni fattura elettronica dovrà recare l'indicazione del numero di CIG di cui al presente Capitolato, il conto corrente dedicato ove far confluire i pagamenti dei corrispettivi di cui alle fatture medesime, con il relativo codice IBAN e le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto corrente medesimo.

La liquidazione dei corrispettivi sarà, comunque, subordinata, in ottemperanza alla normativa vigente, all'acquisizione del DURC, attestante la regolarità contributiva del contraente.

La liquidazione di ogni singola fattura elettronica, a seguito della verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva, sarà effettuata tramite bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa, intestata a:

**Cassa per i servizi energetici e ambientali**  
**Piazza Augusto Imperatore, 32**  
**00186 – Roma**  
**(RM)**

Il codice univoco per la fatturazione è UFVE7Y.

## **5.5 Personale**

L'Aggiudicatario si impegna a tenere sollevata la CSEA da qualsiasi tipo di responsabilità, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, restando a carico della CSEA il solo obbligo del pagamento dei servizi eseguiti.

L'Aggiudicatario risponde dell'idoneità del personale ad assicurare lo svolgimento del servizio in maniera perfettamente rispondente alle esigenze della CSEA e in modo da non ritardare o intralciare lo svolgimento delle attività della CSEA e/o di altro soggetto dalla stessa indicato.

## **5.6 Subappalto e divieto di cessione del contratto**

È ammesso il subappalto nei limiti previsti dall'art. 105, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In considerazione della particolarità del servizio caratterizzato da prestazioni di natura intellettuale altamente specialistiche e di contenuto scientifico, è fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere ad altri, in tutto o in parte, il contratto.

### **5.7 Codice etico, MOG, PTPCT e Regolamento per l'utilizzo di dotazioni e strumenti informatici**

L'Aggiudicatario si obbliga ad uniformare la propria condotta ai principi e alle disposizioni contenuti nel Codice Etico, nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, di cui al D. Lgs. n. 231/01 e s.m.i. ("MOG") e nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ("PTPCT") adottati dalla CSEA e pubblicati sul sito [www.csea.it](http://www.csea.it), nella sezione "Amministrazione Trasparente", in quanto applicabili.

L'Aggiudicatario si obbliga altresì a rispettare, per quanto applicabile, il "Regolamento per l'utilizzo di dotazioni e strumenti informatici della CSEA", che costituisce parte integrante del contratto.

La mancata osservanza dei suddetti principi e disposizioni è causa di risoluzione del contratto.

### **5.8 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

L'accertata inosservanza, da parte dell'Aggiudicatario, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è causa di risoluzione del contratto.

### **5.9 Disposizioni antimafia**

L'esecuzione del servizio oggetto della presente procedura è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di validità del contratto.

Al riguardo si precisa che la CSEA, ai fini della formalizzazione del contratto con l'Aggiudicatario della procedura, chiederà il rilascio della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 84, comma 2, del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nonché ai sensi di quanto previsto all'art. 3 del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020. La CSEA si riserva di procedere alla sottoscrizione del contratto, nelle more del rilascio della predetta comunicazione, sotto condizione risolutiva. Nel caso in cui, in seguito alle verifiche condotte, dovessero sussistere nei confronti dell'impresa aggiudicatrice cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del citato D. Lgs. n. 159/2011, con conseguente rilascio di interdittiva, il contratto verrà risolto.

### **5.10 Risoluzione del contratto**

In caso di grave e reiterato inadempimento dell'Aggiudicatario dovuto anche ad uno solo degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto, la CSEA, mediante posta elettronica certificata, assegna allo stesso, ex art. 1454 del Codice civile, un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento.

Decorso inutilmente tale termine, la CSEA potrà, in relazione a specifiche circostanze e a propria esclusiva discrezione, assegnare un termine ulteriore, decorso il quale, qualora l'inadempimento

non sia stato sanato, il contratto si intenderà risolto di diritto con conseguente facoltà, in capo alla CSEA, di incamerare la garanzia definitiva, ove stessa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente. Resta salvo il diritto della CSEA al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso, la CSEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, e fermo il diritto al risarcimento del danno subito, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456, del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario con posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- a) accertamento del venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- b) mancata reintegrazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della CSEA, della garanzia eventualmente escussa;
- c) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate, di cui al paragrafo 4.4. del presente Capitolato, superi il 10% dell'importo netto complessivo del contratto;
- d) nel caso di violazione di quanto disposto al capitolo 4 ("Modalità di esecuzione del servizio"); paragrafo 4.1 ("Pianificazione delle attività fiscali"); paragrafo 4.2 ("Gruppo di lavoro"); paragrafo 4.3 ("Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario"); paragrafo 4.4 ("Penali"); paragrafo 5.4 ("Modalità di pagamento e fatturazione"); paragrafo 5.5. ("Personale"); paragrafo 5.6 ("Subappalto e divieto di cessione del contratto"); paragrafo 5.7 ("Codice etico, MOG, PTPCT e Regolamento per l'utilizzo di dotazioni e strumenti informatici"); paragrafo 5.8 ("Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari"); paragrafo 5.9 ("Disposizioni Antimafia"); paragrafo 5.10 ("Risoluzione del contratto"); paragrafo 5.11 ("Recesso"); e paragrafo 5.12 ("Foro Competente").

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della CSEA, da effettuare con posta elettronica certificata.

### **5.11 Recesso**

La CSEA si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'Aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'Aggiudicatario tramite posta elettronica certificata.

In caso di recesso l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte della CSEA delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto.

### **5.12 Foro competente**

In caso di controversia il foro competente in via esclusiva è quello di Roma, sede della CSEA.



### **5.13 Normativa di Rinvio**

Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dal presente Capitolato nonché dagli altri atti relativi alla presente procedura, si farà riferimento alle disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici e al Codice Civile nonché alle condizioni generali di fornitura previste dal MePA e reperibili sul relativo sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).